

E. N. A. M.

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE – VIALE DI TRASTEVERE, 231 – 00153 ROMA

CONTRIBUTI PER POSTI IN CONVITTI DI ELEZIONE ANNO SCOLASTICO 2009/2010

L'ENAM mette a disposizione, per l'anno scolastico 2009/2010:

- **n. 20 contributi per posti in convitti di elezione di cui n. 5 per la frequenza della scuola di base e n. 15 per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado.**

I contributi per la frequenza della scuola di base, eventualmente non assegnati per mancanza di richiedenti, andranno ad incrementare quelli per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e viceversa.

I contributi per la frequenza della scuola di base sono destinati:

- agli orfani di iscritto o del coniuge dell'iscritto e categorie equiparate.

I contributi per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado sono destinati :

- agli orfani ed equiparati;
- ai figli di iscritti ed equiparati, appartenenti alla "fasce di bisogno" 1^a e 2^a, determinate sulla base della tabella di valutazione di cui all'art. 3 del Regolamento di attuazione dello Statuto ENAM.

NORME GENERALI

Sono iscritti all'ENAM:

- gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria a tempo indeterminato in servizio e in quiescenza; i dirigenti scolastici provenienti dall'ex ruolo dei direttori didattici e gli attuali direttori dei servizi generali e amministrativi provenienti dalla legge 1213/1967, comunque assoggettati a ritenuta Enam; i docenti di religione cattolica assunti nei ruoli dei docenti di scuola dell'infanzia e primaria assoggettati a ritenuta Enam.

Sono equiparati agli orfani:

- i figli di genitore dichiarato assente con sentenza definitiva o colpito da interdizione legale permanente;
- i figli di genitore dichiarato permanentemente inabile a proficuo lavoro, purché tale inabilità abbia determinato una grave situazione di disagio economico familiare;
- i figli naturali dell'iscritto non riconosciuti;
- i figli di iscritti separati o divorziati, nel caso in cui l'atto di omologazione dello stato di separazione o di divorzio non fissi alcun onere a carico dell'altro genitore.

Sono equiparati ai figli legittimi:

- i legittimati, gli adottivi, gli affidati, i naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene erogato a copertura delle spese sostenute, per un ammontare non superiore a €2.500 per i nuclei familiari appartenenti alla 1^a fascia, e a € 2.000 per quelli appartenenti alla 2^a.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

SCUOLA DI BASE: per effetto di una graduatoria che tiene conto solo dello stato di bisogno, rappresentato dalle "fasce". Considerato che il minor punteggio indica la condizione di maggior bisogno, sono collocati per primi in graduatoria gli studenti che hanno conseguito un punteggio inferiore.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: sulla base di una graduatoria che tiene conto sia dello stato di bisogno, rappresentato dalle "fasce", che del merito scolastico dello studente.

Lo stato di bisogno viene valutato, attribuendo 100 punti alla 1^a fascia, 80 alla 2^a, 60 alla 3^a e 40 alla 4^a. Per l'individuazione della "fascia" di appartenenza si rinvia al modulo di domanda.

Il merito scolastico viene valutato:

Per gli orfani fino ad un massimo di 100 punti, attribuendo: 20 punti al 6 di media o a votazione equivalente; 40 al 7; 60 all'8; 80 al 9 e 100 al 10. Per ogni decimo di media in più del 6, del 7, dell'8 e del 9 si aggiungono 2 punti. Frazioni di media pari o inferiori a 5/100 si annullano, superiori si arrotondano al decimo successivo.

Al giudizio di "sufficiente" vengono attribuiti 25 punti; di "buono" 50 punti; di "distinto" 75 punti e di "ottimo" 100 punti.

Per i figli di Iscritti:

fino ad un massimo di 100 punti, attribuendo 60 punti all'8 di media 80 punti al 9 di media e 100 al 10. Per ogni decimo di media in più dell'8 e del 9 si aggiungono 2 punti. Frazioni di media pari o inferiori a 5/100 si annullano, superiori si arrotondano al decimo successivo.

Al giudizio di "distinto" 75 punti e di ottimo 100 punti.

PER ENTRAMBE LE CATEGORIE: NON CONCORRONO A FORMARE LA MEDIA: IL VOTO DI CONDOTTA, DI RELIGIONE E DI EDUCAZIONE FISICA

In ciascuna graduatoria hanno la precedenza nell'ordine:

1. gli assegnatari, per l'anno scolastico 2008/09, dei contributi ENAM per posti in convitti di elezione;
2. gli orfani.

A parità di punteggio, nell'ambito della stessa categoria di beneficiari, precede il concorrente minore di età in relazione alla classe che dovrà frequentare. In caso di ulteriore parità si procede per ordine alfabetico.

CONTRIBUTI ASSEGNABILI

Di norma si assegna un solo contributo per nucleo familiare.

Si provvede ad assegnarne un secondo quando si tratta:

- a) di orfani di entrambi i genitori;
- b) di tre o più orfani o equiparati.

ESCLUSIONI

Sono esclusi:

Gli studenti che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età al 1/9/2009;

Gli studenti assegnatari del beneficio che ripetono l'anno;

Gli studenti iscritti a semi-convitto.

**LE DOMANDE VANNO INOLTRE
ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENAM
VIALE TRASTEVERE, 231 - 00153 ROMA
ENTRO IL 31 MAGGIO 2009 A PENA DI
ESCLUSIONE**

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

Le domande devono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli reperibili presso i Comitati provinciali, la Sede centrale ENAM, le Direzioni didattiche e gli Istituti comprensivi, il sito www.enamonline.it, e devono essere corredate oltre che dalle dichiarazioni sostitutive inserite nello stesso modulo di domanda, dai seguenti documenti:

1. risultati scolastici conseguiti al termine dell'anno 2008/2009 (da inviare entro il **30 giugno 2009**);
2. dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione del convitto di elezione, da cui risulti l'importo annuo della retta prevista, comprensiva delle tasse scolastiche, per il 2009/2010;
3. fotocopia ultimo cedolino di stipendio dell'iscritto/i o dirigente /i scolastico (ex Direttore didattico) in servizio o copia decreto di pensionamento oppure dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità scolastica attestante la qualifica dell'iscritto al momento del decesso;
4. fotocopia documento di identità del richiedente/dichiarante.

La famiglia dello studente può ottenere altresì il rimborso delle spese per l'acquisto dei testi scolastici, dietro presentazione di fattura quietanzata, e fino alla concorrenza del contributo massimo previsto per la "fascia" di appartenenza del convittore.

N.B. Il documento di cui al punto 1 può essere sostituito da autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

RICORSI

Avverso la mancata concessione del contributo, gli interessati possono inoltrare ricorso alla Sede centrale dell'Ente entro 15 giorni dalla data di comunicazione del relativo esito, che verrà trasmesso presumibilmente entro il 10 agosto 2009

Roma, marzo 2009

Il Direttore Generale
Antonino Di Maio